



DETERMINA 6321 DEL 13/12/2024

OGGETTO: PINQUA ID-411. LAVORI PREPARATORI PER AMPLIAMENTO DEL PARCO S.TERESA, MEDIANTE RINATURALIZZAZIONE AREA COMUNALE LIMITROFA DI 17.000 MQ - INTERVENTI FINANZIATI DALL'U.E. NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE M5C2 - INVESTIMENTO 2.3. PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ PAROLINI GIANNANTONIO SPA PER OPERE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE OG3 E OS24 - CUP I33D21000090001 – CIG A0375FE5A7 – PBM 3998

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 9 marzo 2021 è stata approvata, ai fini della partecipazione al *“Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”* ai sensi del decreto interministeriale 16 settembre 2020 n. 395, la Proposta denominata *“Rinaturalizzazione e recupero degli spazi aperti presso il Parco Santa Teresa sito nel Comune di Verona”*;
- con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare è stato inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 del PNRR;
- con decreto ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022 è stato definito l'elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento, che include anche la proposta del Comune di Verona, identificata con ID-411 ed è stata sottoscritta, in data 4 marzo 2022, prot. n. 82014, la convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Ministero e Comune di Verona, relativi alla realizzazione dell'intervento in questione;
- con determinazione dirigenziale n. 1505, in data 8 aprile 2022, è stato deciso di avvalersi, per l'affidamento dei servizi di progettazione e verifica nonché per l'affidamento degli appalti integrati relativi ai lavori preparatori per l'ampliamento del Parco Santa Teresa mediante rinaturalizzazione dell'area comunale limitrofa di circa 17.000 mq, finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR (M5C2 – Investimento 2.3), di INVITALIA S.P.A. quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lett. b) e dell'art. 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., all'epoca vigenti, procedesse, per conto del Comune di Verona, all'aggiudicazione e sottoscrizione degli Accordi Quadro per



l'affidamento di lavori per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27 aprile 2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori preparatori per l'ampliamento del Parco Santa Teresa mediante rinaturalizzazione dell'area comunale limitrofa di circa 17.000 mq, concludente per l'importo complessivo di euro 350.000,00 e adottata la variante urbanistica al Piano degli interventi del Comune;
- con determinazione dirigenziale n. 5408 del 29 novembre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento PINQUA – ID 411 “Lavori preparatori per l'ampliamento del Parco Santa Teresa mediante rinaturalizzazione dell'area comunale limitrofa di circa 17.000 mq” – CUP I33D21000090001, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito PNRR – Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente C2 – Investimento 2.3 (“Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare”), concludente per un importo complessivo di euro 420.000,00;
- avvalendosi degli Accordi quadro stipulati da INVITALIA S.P.A, con propria determinazione n. 5765 del 12 dicembre 2023 e successivo contratto specifico, prot. n. 301969 del 12 agosto 2024, si è proceduto, mediante attivazione di ODA, ad affidare i lavori preparatori per l'ampliamento del Parco Santa Teresa mediante rinaturalizzazione dell'area comunale limitrofa di circa 17.000 mq, come sopra specificati, all'operatore economico Costruzioni Generali Sud S.r.l., per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 13,89%, di euro 295.052,57 oltre I.V.A.;
- l'impresa appaltatrice, tenuto conto di quanto previsto nelle Condizioni Generali allegate al Disciplinare unico di gara, ha indicato, con apposite dichiarazioni allegate all'ODA, le lavorazioni che intende subappaltare;
- in particolare, con dichiarazione allegata all'Oda (nota prot. n. 301969 del 12 agosto 2024), la Costruzioni Generali Sud S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, che intende subappaltare *“le lavorazioni di cui alla categoria OG3 (opere stradali) nella misura del 49,99%, mentre le lavorazioni di cui alla categoria OS24 (opere a verde e arredo urbano) al 100%”*;

Considerato che:

- con domanda del 20 novembre 2024, prot. n. 429431, in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare alla società Parolini Giannantonio S.p.A., con sede in Castelnuovo del Garda (VR), l'esecuzione dei lavori di *“demolizioni varie, con smaltimento materiale in discarica e scavo di sbancamento”*, opere appartenenti alla categoria OG3, per un importo complessivo di euro 147.237,18 oltre I.V.A., trasmettendo allo scopo la documentazione e le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte in atti all'ufficio, previste dalla normativa vigente,



nonché il contratto di subappalto con relativo allegato, da cui risulta che tra le lavorazioni oggetto del subappalto sono ricomprese, anche le *“opere a verde e arredo urbano (formazione di tappeto erboso)”* appartenenti alla categoria OS24, per un importo complessivo di euro 34.587,18 oltre I.V.A.:

Considerato, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori della categoria prevalente OG3 sono subappaltabili nella misura del 49,99% e, quindi, tenuto conto del ribasso del 13,89% offerto dall'appaltatore, per un importo massimo di euro 125.247,98, mentre i lavori della categoria OS24 sono interamente subappaltabili;

Dato atto che:

- sono state espletate le verifiche di cui all'art. 105, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 e non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del predetto decreto legislativo ed è stato verificato, altresì, il rispetto della normativa speciale inerente i finanziamenti PNRR;
- dalla consultazione on line sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni rilevanti nei confronti della predetta società Parolini Giannantonio S.p.A.;
- l'impresa subappaltatrice è in possesso dell'attestazione SOA per i lavori della categoria OG3, Class. VII, come risulta dall'attestazione n. 29474/16/00 rilasciata dalla società “ESNA-SOA” con scadenza al 23 maggio 2026 e, pertanto, non occorre l'acquisizione della c.d. patente a punti nei cantieri;
- la società Parolini Giannantonio S.p.A., inoltre, non essendo in possesso dell'attestazione SOA per i lavori della categoria OS24, ha dimostrato il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo trasmettendo la documentazione prevista dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- dal Durc on line della società subappaltatrice, prot. INAIL n. 46264806, risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 26 febbraio 2025;
- in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto di subappalto sono stati recepiti, anche a carico del subappaltatore, gli obblighi e i vincoli previsti dal PNRR;
- la società subappaltatrice è iscritta nella “White List” della Prefettura di Verona, con scadenza al 15 febbraio 2025;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il subappalto a favore della società Parolini Giannantonio S.p.A. per un importo complessivo di euro 147.237,18, di cui euro 112.560,00 per le lavorazioni rientranti nella categoria OG3 ed euro 34.587,18 per le lavorazioni rientranti nella categoria OS24;

Visti:



- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

1. di autorizzare l'appaltatore, nell'ambito dei lavori in oggetto finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR (Missione M5C2 – Investimento 2.3), ad affidare in subappalto alla società Parolini Giannantonio S.p.A., con sede in Castelnuovo del Garda (VR), la realizzazione dei lavori di *“demolizioni varie, con smaltimento materiale in discarica e scavo di sbancamento”*, per l'importo complessivo di euro 147.237,18 oltre I.V.A., di cui euro 112.560,00 per le lavorazioni rientranti nella categoria OG3 ed euro 34.587,18 per le lavorazioni rientranti nella categoria OS24 (*opere a verde e arredo urbano - formazione di tappeto erboso*);
2. di prendere atto che l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dall'art. 105 del suddetto decreto legislativo, dalle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori in cantiere, nonché al Capitolato Speciale d'Appalto e a rispettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal PNRR relativi ai principi trasversali (DNSH, cd. Tagging e Gender Equality);
3. di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore ed al subappaltatore nonché al direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, per tutti i successivi adempimenti e controlli di legge;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed altresì che lo stesso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del succitato decreto legislativo n. 267/2000.

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente

MICHELE FASOLI